

COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

PROPOSTA DI:

Settore ... : Comune di Casole\Ufficio Tecnico\Edilizia Privata

Anno..... : 2018

Numero . : 62

OGGETTO:

Variante al Regolamento urbanistico in materia di trasferimento diritti edificatori - Adozione

PARERE INTERNO DI CONFORMITA'

Il responsabile del Comune di Casole\Ufficio Tecnico\Edilizia Privata dichiara parere interno alla presente proposta

Motivazione:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara parere interno alla presente proposta

Motivazione:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

OGGETTO: Variante al Regolamento urbanistico in materia di trasferimento diritti edificatori - Adozione

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 1) deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 28.06.2000, esecutiva, di approvazione del Piano strutturale comunale, a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e dell'Accordo di Pianificazione, siglato dai legali rappresentanti del Comune di Casole D'Elsa, della Provincia di Siena e della Regione Toscana, in data 23.6.2000, ai sensi dell'art. 36, comma 9 della Legge Regionale Toscana 16.1.1995, n. 5 e divenuta esecutiva, con la pubblicazione nel BURT n. 43 del 25.10.2000;
- 2) deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18.04.2003, esecutiva, (pubblicata nel BURT n. 23 del 04.06.2003) di approvazione della prima variante al Piano strutturale;
- 3) deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23.04.2004, esecutiva, (pubblicata nel BURT n. 27 del 07.07.2004) di approvazione della seconda variante al Piano strutturale;
- 4) deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30.06.2011, esecutiva, (pubblicata nel B.U.R.T. n. 36 del 07/09/2011) di approvazione della terza variante al Piano strutturale nella versione attualmente vigente;
- 5) deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.04.2012, esecutiva, recante "*Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 68 del 30.06.2011. Adeguamento alla pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii*" (pubblicata nel B.U.R.T. n. 20 del 16.05.2012) di adeguamento del P.S., agli esiti Conferenza paritetica interistituzionale, ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 1/2005;
- 6) deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 21.05.2001, esecutiva (pubblicata nel B.U.R.T. n. 28 del 11.07.2001) di approvazione a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni del Regolamento urbanistico, il quale è stato variato successivamente con le varianti di seguito riportate:
 - a) Variante n° 1 - D.C.C. n° 17 del 22.03.2002 (pubblicata nel BURT n° 21 del 22.05.2002);
 - b) Variante n° 2 - D.C.C. n° 36 del 31.05.2002 (pubblicata nel BURT n° 34 del 21.08.2002);
 - c) Variante n° 3 - D.C.C. n° 74 del 23.10.2002 (pubblicata nel BURT n° 50 del 11.12.2002);
 - d) Variante n° 4 - D.C.C. n° 75 del 23.10.2002 (pubblicata nel BURT n° 50 del 11.12.2002);
 - e) Variante n° 5 - D.C.C. n° 53 del 30.06.2003 (pubblicata nel BURT n° 32 del 06.08.2003);
 - f) Variante n° 6 - D.C.C. n° 54 del 30.06.2003 (pubblicata nel BURT n° 32 del 06.08.2003);
 - g) Variante n° 7 - D.C.C. n° 72 del 29.10.2003 (pubblicata nel BURT n° 3 del 21.01.2004);
 - h) Variante n° 8 - D.C.C. n° 8 del 11.03.2004 (pubblicata nel BURT n° 36 del 07.09.2005);
 - i) Variante n° 9 - D.C.C. n° 22 del 07.04.2004 (pubblicata nel BURT n° 32 del 10.08.2005);
 - j) Variante n° 10 - D.C.C. n° 11 del 24.02.2005 (pubblicata nel BURT n° 17 del 27.04.2005);
 - k) Variante n° 11 - D.C.C. n° 37 del 28.06.2005 (pubblicata nel BURT n° 32 del 10.08.2005);
 - l) Variante n° 12 - D.C.C. n° 21 del 29.03.2006 (pubblicata nel BURT n° 32 del 09.08.2006);
 - m) Variante n° 13 - D.C.C. n° 34 del 31.05.2006 (pubblicata nel BURT n° 28 del 12.07.2006);
 - n) Variante n° 14 - D.C.C. n° 63 del 20.10.2006 (pubblicata nel BURT n° 34 del 22.08.2007);
 - o) Variante n° 15 - D.C.C. n° 64 del 20.10.2006 (pubblicata nel BURT n° 52 del 10/12/2008);
 - p) Variante n° 16 - D.C.C. n° 54 del 27.09.2006 (pubblicata nel BURT n° 46 del 15.11.2006);
 - q) Variante n° 17 - D.C.C. n° 46 del 28.06.2008 (pubblicata nel BURT n° 39 del 24/09/2008);
 - r) Variante n° 18 - D.C.C. n° 30 del 27.04.2007 (pubblicata nel BURT n° 26 del 27.06.2007);
 - s) Variante n° 19 – solo adottata (mai pubblicata);
 - t) Variante n° 20 - D.C.C. n° 32 del 27.03.2008 (pubblicata nel BURT n° 21 del 21.05.2008);
 - u) Variante n° 21 - D.C.C. n° 74 del 23.10.2008 (pubblicata nel BURT n° 52 del 10/12/2008);
 - v) Variante n° 22 – D.C.C. n° 78 del 30.04.2009 (pubblicata nel BURT n° 32 del 12.08.2009);
 - w) Variante n° 23 – D.C.C. n° 118 del 31.08.2009 (pubblicata nel BURT n° 50 del 16.12.2009);
 - x) Variante di assestamento al Regolamento Urbanistico – D.C.C. n. 74 del 07.06.2010 (pubblicata nel BURT n. 28 del 14.07.2010);

- y) Variante al Regolamento Urbanistico D.C.C. n. 50 del 10.04.2014, esecutiva, (pubblicata nel B.U.R.T. n. 20 del 21.05.2014);
- z) Variante normativa al Regolamento Urbanistico – D.C.C. n. 19 del 24.03.2016 (pubblicata nel BURT n. 18 del 04.05.2016);
- aa) Variante al R. U. Margine Nord di Pievescola approvata con D. C. C. n. 46 del 14 aprile 2017 (pubblicata nel BURT n. 37 del 13.09.2017.pdf);
- bb) Variante ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014 approvata con D.C.C. n. 80 del 17/10/2017 (pubblicata nel BURT n. 46 del 15.11.2017).

Visti:

- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione della Direttiva 42/2001/CE per la disciplina delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ed in particolare l'art. 6, circa la definizione dei piani e programmi che sono soggetti alla VAS e l'art. 12 che definisce la procedura da attivare al fine della “verifica di assoggettabilità”;
- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

RICHIAMATA la Variante del Regolamento urbanistico approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 24 marzo 2016 (pubblicata sul B.U.R.T. n. 18 del 4/05/2016) con la quale si è provveduto all'adeguamento dei parametri comunali a quelli previsti dal D.P.G.R. 64/R/2013 e all'approvazione di apposita Normativa per il trasferimento di diritti edificatori tra diverse aree del territorio comunale;

RICORDATO che la Giunta comunale con deliberazione n. 146 del 12/12/2016, nel considerare necessaria la prosecuzione del dialogo esistente e mai interrotto fra la governance del territorio attivata dal Comune in questi ultimi lustri e il corpo sociale, con particolare riguardo alle esigenze espresse dalle aziende impegnate quotidianamente nella riproduzione dei livelli di qualità del paesaggio agrario, relativamente al percorso di variante al Piano strutturale ed alla formazione del nuovo Piano operativo si è dato specifici indirizzi strategici per il governo del territorio, che vedono inalterata la struttura economica del territorio, attraverso il sostegno ai processi di valorizzazione ed il recupero socio economico del potenziale endogeno locale, facendo dei settori agroalimentare, di quello turistico e della produzione artigianale, i fattori propulsivi dello sviluppo, non in astratto, ma basandolo sulle notevoli caratteristiche qualitative sia della ruralità, ovvero dei prodotti agricoli, del paesaggio bioculturale e dell'habitat diffuso sul territorio, sia dei beni naturalistici, archeologici e storici che gli sono proprie;

RILEVATO che la disciplina comunale in materia di trasferimento dei diritti edificatori è stato, sin da subito considerato, un efficace strumento per sostenere quei processi di valorizzazione delle funzioni produttiva, turistico ricettiva ed agricola che costituiscono l'idea-forza degli indirizzi strategici che il Comune si è dato nel dicembre 2016, ma che ancora stentano a decollare dati i tempi necessari ad avviare i procedimenti per la formazione del nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

RILEVATO inoltre che detta indiscussa potenzialità appare oggi frenata da alcune rigidità che – con comprensibile prudenza – caratterizzano una prima versione di una disciplina così innovativa, ma che tuttavia appaiono oggi superabili alla luce sia dell'esperienza maturata che dei nuovi indirizzi strategici già richiamati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n°85 del 29.06.2018, con la quale è stato pubblicato il 2° avviso per la cessione dei diritti edificatori previsti sull'area SD4L in località Pievescola fino alla concorrenza di mq. 3.900 di SUL;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 88 dell'11/07/2018, con la quale è stato dato mandato al Servizio Urbanistica ed edilizia privata di avviare le procedure propedeutiche all'approvazione di una variante al Regolamento urbanistico, la quale consenta di riutilizzare diritti edificatori residenziali ad uso turistico-ricettivo, una maggior flessibilità dimensionale per gli interventi subordinati a piano attuativo ed estensione del patrimonio edilizio esistente in grado di ricevere diritti edificatori;

VISTO che l'art. 5 della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10, stabilisce che sono obbligatoriamente soggetti a VAS i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;

VISTO che il comma 3, dello stesso art. 5 stabilisce invece che:

“L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

- a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*
- b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;*
- c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.”*

VISTO che l'art. 5 bis della L.R. 10/2010- Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS (articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012) stabilisce che:

“1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;*
- b) piano territoriale di coordinamento;*
- c) piano strutturale;*
- d) regolamento urbanistico;*
- e) piano complesso d'intervento;*
- f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;*
- g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.”*

VISTA la Deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 31.07.2018 recante in oggetto “Variante al Regolamento urbanistico in materia di trasferimento diritti edificatori - Avvio procedimento ed avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS”;

VISTO che con la stessa Deliberazione sono state individuate le figure obbligatorie previste all'art. 4 della L.R. 10/2010 ed in particolare è stato dato atto che l'Autorità procedente è il Consiglio comunale, il

Proponente è la Giunta comunale supportata dal Responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata e stabilito che l'Autorità competente è il Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente;

VISTA la Determinazione n. 470 del 22.10.2018 con la quale l'Autorità competente, concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità semplificato, ha escluso dalla procedura di VAS la Variante di cui trattasi;

VISTO che la presente Variante prevede:

- affinamento Normativa trasferimento diritti edificatori
- allineamento alla Legge regionale 65/2014
- marginali modifiche all'articolato delle NTA;

VISTO che la variante pertanto comporta modifiche alla Normativa tecnica N.T.A., alla Normativa tecnica per il trasferimento diritti edificatori N.T.T. ed al Regolamento per il Trasferimento diritti.

VISTO che la Variante si compone dei seguenti elaborati:

- *Norme tecniche di attuazione variante e confronto;*
- *Norme tecniche trasferimento diritti variante e confronto;*
- *Regolamento trasferimento diritti variante;*
- *Relazione Tecnica;*

CONSIDERATO che le modifiche al RU non incidendo sul regime dei beni lasciano invariati gli aspetti generali relativi alla pericolosità e fattibilità geologica, idraulica e sismica;

CONSIDERATO che il R.U. del Comune di Casole d'Elsa è vigente ed efficace e quindi in base a quanto disposto dal Titolo IX - Capo I della citata Legge 65/2014 "Disposizioni Transitorie e finali" si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della stessa Legge;

CONSIDERATO che la presente Variante, in relazione agli articoli 224 e 228 della L.R. 65/2014, produrrà effetti esclusivamente nelle aree racchiuse nel perimetro del territorio urbanizzato;

RICHIAMATO l'art. 30 della Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 il quale definisce "(...) varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, comma 3, e che non comportano variante al piano strutturale;

RITENUTO altresì che la variante al RU avendo ad oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 224 della L.R. n. 65/2014 e non comportando varianti al Piano Strutturale, rientra nella fattispecie dell'art. 30 della L.R. n. 65/2014 "Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relative termine di efficacia" per le quali si applica il procedimento di cui all'art. 32 della L.R. n. 65/2014;

VALUTATO che la variante in oggetto non produce nuovi impatti sull'ambiente rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche e che non si rilevano particolari rischi naturali che possano essere in qualche misura compromessi o danneggiati dall'attuazione della variante medesima;

DATO ATTO che:

- ai sensi del Regolamento Regionale n. 53/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, la variante ordinaria al RU non necessita di nuove indagini

geologiche, idrauliche e sismiche in quanto ricade nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 del Regolamento regionale sopracitato;

- le indagini geologiche di riferimento per la variante in oggetto restano quelle depositate all'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio Genio civile di Siena, in occasione della Variante 2014 con numero e data di deposito: prot. AOOGR/95989/N.060.030 del 10.04.2014;
- con protocollo numero del è stata depositata presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio Genio civile di Firenze la certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.G.R. 53/R/2011.

RICHIAMATO il Titolo II – Capo V della Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 il quale disciplina gli istituti della partecipazione in merito ai procedimenti urbanistici al fine di garantire la partecipazione dei cittadini in ogni singola fase del procedimento per l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio attraverso l'istituzione della figura del Garante dell'informazione e partecipazione;

VISTO il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del garante dell'informazione e partecipazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 4.12.2008;

RICHIAMATA nuovamente la Deliberazione Consiglio comunale n. 51/2018 con la quale è stato nominato Garante dell'informazione e partecipazione per il procedimento formativo della Variante al Regolamento urbanistico ai sensi del Titolo V, Capo II della L. R. 65/2014, il Dr. Angelo Capalbo Segretario generale del Comune di Casole d'Elsa;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" riguardo alle specifiche determinazioni in merito ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale.

CONSIDERATO come la versione originale degli elaborati costituenti la presente Variante al Regolamento urbanistico sia stata redatta come documento informatico;

VISTA l'allegata Relazione redatta ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 65/2014 nella quale il Responsabile del Procedimento accerta e certifica che il procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento.

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare nuova Variante ordinaria al Regolamento Urbanistica;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata e dal Responsabile Area finanziaria sul presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come così come sostituito dall'art. 3 com. 2 lett. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 7/12/2012 n. 213;

VISTI:

- D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m. e i.;
- il Piano di indirizzo Territoriale a valenza Paesaggistica approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione della Direttiva 42/2001/CE per la disciplina delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ed in particolare l'art. 6,

circa la definizione dei piani e programmi che sono soggetti alla VAS e l'art. 12 che definisce la procedura da attivare al fine della "verifica di assoggettabilità";

- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni contenente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza", in attuazione all'art. 35 del succitato D. Lgs. e di questa l'art. 5 che definisce l'ambito di applicazione delle procedure di VAS e l'art. 22 che definisce la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- la Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2016 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014";

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la variante al Regolamento urbanistico in materia di trasferimento diritti edificatori costituita dai seguenti elaborati, allegati in formato digitale, debitamente sottoscritti con firma digitale, depositati in atti nel fascicolo d'ufficio:
 - *Norme tecniche di attuazione variante e confronto;*
 - *Norme tecniche trasferimento diritti variante e confronto;*
 - *Regolamento trasferimento diritti variante;*
 - *Relazione Tecnica;*
2. Di dare atto della piena conformità della Variante ai contenuti del vigente Piano Strutturale, come aggiornato a seguito della citata variante approvata con D.C.C. n. 68 del 30.06.2011 (pubblicata nel B.U.R.T. n. 7218 del 24.08.2011);
3. Di prendere atto inoltre della Relazione redatta ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 65/2014, allegata al presente atto e depositata in atti nel fascicolo d'ufficio, nella quale il Responsabile del Procedimento accerta e certifica che il procedimento di adozione della Variante Regolamento urbanistico si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti ed in piena coerenza con -il Piano Strutturale del Comune di Casole d'Elsa, approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 30.06.2011.;
4. Di trasmettere alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena la presente deliberazione completa dei suoi allegati;
5. Di dare atto che la variante al Regolamento urbanistico sarà resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune per la durata di quarantacinque giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell'apposito avviso, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
6. Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;
8. Di prendere atto del Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. n. 65/2014;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

DELIBERA

9. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immutabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

OGGETTO:

Variante al Regolamento urbanistico in materia di trasferimento diritti edificatori - Adozione

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio

.....

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Ragioniere Capo

Legittimità: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale